



COMUNE DI PORTOSCUSO

Provincia di Carbonia Iglesias

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO
DEGLI USI CIVICI**

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 - Finalità.....	3
Art. 2 - Titolarità degli usi civici	3
Art. 3 - Competenze degli organi.....	3
Art. 4 - Oggetto del Regolamento.....	4
Art. 5 - Controlli amministrativi e giurisdizionali	4
TITOLO II – UTILIZZO TRADIZIONALE.....	5
AUTORIZZAZIONE DI TERRENI A PASCOLO O A COLTURA.....	5
Art.6 - Canone.....	5
Art.7 – Requisiti di accesso.....	6
Art.8 – Criteri di priorità nelle concessioni.....	6
Art.9 - Disciplina del pascolo e sanzioni.	7
Art.10 - Divieti.	7
Art.11 - Morosità.....	8
Art.12 – Decorso della concessione	8
Art.13 - Modalità di esazione del corrispettivo.	8
Art.14 – Disciplina dell’uso civico	8
LEGNATICO.....	9
Art.15	9
Art.16	9
Art.17	9
Art.18	9
Art.19.....	10
Art.20	10
Art.21	11
Art.22	11
ALTRI USI TRADIZIONALI	11
Art.23 – Modalità	11
TITOLO III – UTILIZZAZIONI NON TRADIZIONALI	11
Art. 24 - Disciplina delle utilizzazioni non tradizionali.....	11
Art. 25 - Modalità delle Concessioni non tradizionali	12
Art.26 - Progetto.....	13
Art.27 - Risoluzione anticipata del contratto.	13
Art.28 - Divieto di subconcessione.	13
Art.29 - Recinzioni.....	13
Art.30 – Revoca della concessione	13
TITOLO IV - ORGANO CONSULTIVO	15
Art.31	15
Art.32	15
TITOLO V - NORME FINALI	16
Art.33	16
Art.34.....	16
Art.35	16
Art.36	17
Art.37	17

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Nel Comune di Portoscuso l'esercizio degli usi civici, tradizionali e non, di cui ai sensi della Legge dello Stato 16.06.1927 n.1766, al Regolamento di esecuzione della Legge 1766/1927 di riordinamento degli usi civici, alla Legge regionale 14 marzo 1994 n.12 "Norme in materia di usi civici", è disciplinato dalle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 1 - Finalità

1. Le disposizioni del presente Regolamento, nel rispetto delle Disposizioni Generali, disciplinano le condizioni dell'uso, del godimento e della fruizione degli usi civici, tradizionali e non, da parte della generalità degli abitanti di Portoscuso, residenti in Portoscuso e frazioni, e sono intese a:

- a) Salvaguardare la destinazione degli usi civici a vantaggio della collettività di Portoscuso;
- b) Conservare e recuperare i caratteri specifici degli usi civici potenziandone la produttività;
- c) Disciplinare gli usi civici;
- d) Tutelare le potenzialità produttive dei suoli e del soprassuoli e garantire il rispetto, da parte dei cittadini residenti e quelli non residenti, della proprietà civica collettiva, dell'ambiente e dei beni culturali che vi insistono, nel rispetto della normativa vigente, dello Statuto di autonomia del Comune e dei suoi regolamenti di applicazione;
- e) L'Amministrazione Comunale, se lo ritiene opportuno, potrà gestire con un'Azienda speciale comunale l'intero Demanio Civico inteso come risorsa strategica per uno sviluppo sostenibile sotto il profilo culturale, economico e sociale ;
- f) Subordinare l'uso ed il godimento dei beni per i residenti al pagamento di un corrispettivo come quota dovuta al Comune per le spese di manutenzione, custodia, vigilanza, informazione ed apprestamento di servizi collettivi indispensabile per la fruizione dei beni.

Art. 2 - Titolarità degli usi civici

1. Gli usi civici, appartengono ai cittadini residenti.

Art. 3 - Competenze degli organi

1. I compiti di gestione dei terreni soggetti ad uso civico, ubicati nella circoscrizione territoriale del Comune di Portoscuso, spettano al Responsabile del servizio come individuato negli atti organizzativi dell'Ente.

2. I compiti di direzione e controllo ai sensi dell'art.42 del D.lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. spettano al Consiglio comunale.

Art. 4 - Oggetto del Regolamento

1. L'esercizio delle forme tradizionali di uso civico comprendente il godimento in natura di:

- a) le acque che fanno parte del patrimonio, siano esse destinate a scopi agricoli, industriali o altro e che si trovano nei terreni comunali senza che facciano parte dell'acquedotto comunale.
- b) il pascolo naturale, il pascolo erbatico e il pascolo cespugliato.
- c) terreni da concedersi a coltura.
- d) la legna dei boschi comunali (legnatico).
- e) le ghiande (Ghiandatico).
- f) Le pigne ed altre bacche

2. Le forme di utilizzazione non tradizionale:

- a) Gestione di posti di ristoro e strutture ricettive.
- b) Gestione di zone attrezzate per la sosta di escursionisti.
- c) Gestione galoppatoio e punti di sosta per il turismo equestre.
- d) Concessione di aree per allevamento di selvaggina.
- e) Gestione delle aree attrezzate per la fruizione delle zone archeologiche e monumenti naturali.
- f) Concessione di aree per attività economiche inerenti la vocazione del territorio (Alveari ecc.)

Le forme di utilizzazione non tradizionale di uso civico sono deliberate dal Consiglio Comunale attraverso l'approvazione del Piano di Valorizzazione delle Terre Civiche ed approvate dal servizio territoriale ARGEA di competenza.

Art. 5 - Controlli amministrativi e giurisdizionali

1. Il Comune, vigila sull'osservanza da parte degli utenti e dei concessionari dell'esercizio dell'uso civico, delle prescrizioni contenute nelle leggi, nel presente regolamento e nei

provvedimenti di concessione. Le inosservanze delle prescrizioni possono determinare l'interdizione all'uso e la revoca delle concessioni.

2. Nei casi gravi il Comune ha l'obbligo di segnalare le inosservanze all'Assessore Regionale , competente in materia di usi civici, ai sensi dell'Art. 21 della LR. 12/94.
3. Qualora la gestione degli usi civici tradizionali o produttivi sia affidata ad un'Azienda speciale comunale, ad un Consorzio, oppure ad un settore tecnico- amministrativo del Comune appositamente istituito, il Comune, attraverso i suoi organi, Sindaco, Giunta e Consiglio, esercita il controllo su questi soggetti secondo le forme ed i criteri previsti dalla normativa per il controllo delle Aziende municipalizzate, dei Consorzi e delle strutture tecnico-amministrative del Comune.
4. Gli atti, bilanci e rendiconti, nonché la nomina degli amministratori e dei Sindaci dei soggetti delegati, ed i responsabili dei servizi di gestione, sono sottoposti a controllo allo stesso titolo dei bilanci e degli organi comunali.
5. I soggetti eventualmente delegati operano nel pieno rispetto delle direttive del Consiglio Comunale.

TITOLO II – UTILIZZO TRADIZIONALE.

AUTORIZZAZIONE DI TERRENI A PASCOLO O A CULTURA

Art.6 - Canone

1. Per la concessione degli usi tradizionali sarà corrisposto un canone annuo che verrà stabilito dalla Giunta Comunale sentito il parere della Commissione degli Usi Civici.
2. I canoni saranno commisurati in rapporto ad un piano finanziario relativo ai costi della gestione e manutenzione dei beni del demanio civico predisposto dalla Giunta. Le aree concesse per le suddette finalità non sono cedibili a terzi.
3. La concessione avranno durata di anni 1 (uno), rinnovabili
4. Le tariffe di concessione saranno stabilite con atto deliberativo dalla Giunta Comunale previo parere della Commissione degli Usi Civici.
5. Tutti i pascoli comunali devono essere utilizzati in base al presente regolamento e secondo le norme che disciplinano l'uso civico previsto dalla L.R. 14.03.1994 n.12.
6. Il cittadino che intende esercitare il pascolamento nei terreni disciplinati dall'uso civico deve presentare domanda di autorizzazione almeno 30 giorni prima della data di introduzione del bestiame o della scadenza della precedente autorizzazione, fatti salvi i casi di particolare e

comprovata urgenza.

7. La richiesta di pascolamento dovrà contenere i seguenti dati:

- Dati anagrafici e codice fiscale del richiedente;
- Codice dell'azienda;
- Indicazione dettagliata della località dove si intende pascolare, la superficie in ettari, la specie e il numero dei capi grandi e piccoli.
- Nulla osta Veterinario ASL.

Art.7 – Requisiti di accesso.

1. Coloro che intendono presentare richiesta per usi tradizionali dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

- Essere residenti nel Comune di Portoscuso;
- Avere maggiore età;
- Essere coltivatore diretto, o imprenditore agricolo a titolo principale, o con reddito prevalente proveniente dall'attività agricola ai sensi della L. 9.5.1975 n. 153 art. 112 co. 1;

2. La durata delle concessioni, ai sensi dell'art. 16 della L.R 12/1994, non può superare i 10 anni.

Art.8 – Criteri di priorità nelle concessioni.

1. L'assegnazione delle concessioni d'uso avverrà con i seguenti criteri di priorità:

- a) Concessionari delle annate agrarie precedenti purchè in possesso dei requisiti di cui all'art. precedente;
- b) Figli di agricoltori diretti o di imprenditori agricoli di cui al punto precedente che abbiano raggiunto i limiti di età, ed a condizione che siano conduttori della stessa azienda;
- c) Richiedenti con maggiore carico familiare;
- d) Richiedente più giovane;
- e) Sorteggio;

Art.9 - Disciplina del pascolo e sanzioni.

1. Le eventuali zone o specie di bestiame da vietare al pascolo, per esigenze di recupero ambientale e produttivo o per prevenire fattori di diffusione di malattie, saranno stabilite dalla Giunta Comunale sentito il parere della Commissione degli usi civici.

2. Tali divieti e le motivazioni che li hanno determinati saranno immediatamente portati a conoscenza degli allevatori e dei cittadini mediante affissione all'Albo del Comune per 15 gg. consecutivi.

3. E' vietata l'introduzione di bestiame nei terreni da pascolare, prima di essere in possesso della prescritta autorizzazione. Chiunque sarà sorpreso a pascolare bestiame senza l'autorizzazione o in zone vietate, dovrà pagare una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente regolamento.

4. Se dopo la prima denuncia il concessionario ha bisogno di introdurre al pascolo altro bestiame, deve fare la denuncia suppletiva nei modi stabiliti dall'art.13 sempre che il carico di bestiame già immesso lo consenta.

5. Le denunce presentate all'ufficio comunale per il pascolo o per la coltura serviranno per norma agli agenti preposti alla sorveglianza dei terreni comuni.

Art.10 - Divieti.

1. E' fatto divieto di costruire opere che presentino caratteristiche di inamovibilità:

- a) Stalle, ovili, porcilaie o simili;
- b) Silos o depositi per mangimi;
- c) Ricoveri attrezzi;
- d) Serre stabili o edifici per la conservazione dei prodotti.

2. I progetti di miglioramento fondiario devono essere approvati dal consiglio comunali ed assentiti dal servizio territoriale Argea di competenza. Per le eventuali migliorie apportate non verrà corrisposto alcun indennizzo. Resta fermo ed inteso che ogni opera o miglioria è a carico del concessionario ed al termine della concessione verrà acquisita al demanio civico.

3. E' inoltre fatto divieto di :

- a) Cedere il lotto a terzi;
- b) Utilizzare il lotto per usi diversi da quelli per cui è stato concesso;
- c) Eseguire recinzioni permanenti;

- d) Ingombrare con detriti il fondo ed i canali di scolo delle acque;
- e) Tagliare le piante eventualmente presenti;
- f) Frazionare il fondo;

sono fatte salve le singole autorizzazioni.

E' fatto obbligo ai concessionari di tener puliti i canali di scolo delle acque e tutti gli adempimenti conseguenti all'ordinanza regionale antincendi.

E' fatto altresì obbligo di assicurarsi che il novellame crescente non sia danneggiato dall'opera dell'uomo e dal bestiame.

Art.11 - Morosità

1. Nei casi in cui il concessionario si sia reso moroso nell'anno precedente, nel pagamento del corrispettivo dovuto sarà ammesso alla introduzione del bestiame solo se ha adempiuto al pagamento dovuto per l'anno di morosità.

Art.12 – Decorso della concessione

1. L'anno agrario si intende dal mese di settembre al mese di agosto dell'anno successivo.

Art.13 - Modalità di esazione del corrispettivo.

1. Per la riscossione delle entrate relative agli usi civici si rinvia alla disciplina prevista dal Regolamento per le entrate patrimoniali.
2. I concessionari verseranno il corrispettivo alle scadenze previste dal contratto di concessione.

Art.14 – Disciplina dell'uso civico

1. Nel caso di concessioni pluriennali è facoltà del Comune procedere ad assegnare il lotto ad altri richiedenti in caso di mancato utilizzo per due stagioni agrarie consecutive.

2. In caso di prevalente interesse pubblico la concessione potrà essere revocata. Fatti salvi i casi di improrogabilità la revoca è disposta a decorrere dall'annata agraria successiva. Tutti i miglioramenti verranno acquisiti nel patrimonio comune e torneranno al regime di uso civico e quindi fruibili da tutti i cittadini residenti nel Comune di Portoscuso

LEGNATICO

Art.15

1. La concessione di fare legna è limitata ai soli bisogni dei residenti. E' assolutamente vietato farne commercio e asportare dai terreni comuni prodotti boschivi senza la preventiva autorizzazione della Autorità comunale e Forestale.
2. L'inosservanza di questa disposizione sarà punita con l'ammenda fino a € 309,87 oltre al pagamento del prezzo corrente sul mercato dei prodotti asportati, salva sempre l'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria per furto.

Art.16

1. Il Responsabile del servizio usi civici si riserva il diritto di sospendere la concessione del godimento a chiunque produca gravi danni ai terreni comunali, al fine di attuare meglio la disciplina del legnatigo prevista dal Regolamento in vigore e per non creare sperequazioni fra i cittadini, danni e speculazioni a spesa dei boschi e del patrimonio dell'intera collettività.

Art.17

1. Per l'esercizio del diritto di Uso Civico del legnatigo l'Amministrazione Comunale approva la lista di carico degli aventi diritto entro il perimetro della giurisdizione del Comune di Portoscuso.
2. La lista di carico viene aggiornata d'ufficio e resta a disposizione di tutti i cittadini per la visione e per eventuali ricorsi.
3. Nella lista di carico vengono trascritti gli estremi dei versamenti effettuati, le quantità di legna concesse dal Comune, la località del prelievo, la data del prelievo.

Art.18

1. La concessione del diritto del legnatigo è fatta solo ai capi famiglia di ogni unità abitativa mediante il rilascio di un buono - legna dietro presentazione della ricevuta di conto corrente postale, o altra ricevuta, attestante l'avvenuto pagamento.
2. Il rilascio dei buoni, vidimati dall'incaricato del Comune, è consentito solo ai diretti interessati. Non è possibile il rilascio a terzi o per interposta persona
3. I Vigili Urbani sono responsabili del rilascio dei buoni ai diretti interessati per evitarne il commercio per interposta persona.

4. Nel buono deve essere indicato l'indirizzo del richiedente, il luogo di deposito della legna, la quantità richiesta e la località del prelievo.
5. Viene rilasciato un solo buono legna all'anno.
6. Gli assegnatari dei buoni nonché il personale Comunale sono responsabili in solido ed in toto delle misure delle quantità di legna assegnate. La non osservanza di quanto prescritto comporterà l'annullamento del buono concesso ed un'ammenda da € 103,30 a € 309,87.
7. Non ha diritto all'uso civico del legnatico e quindi del buono legna il titolare o l'esercente di esercizi commerciali che utilizzano legna per la vendita o per forni di ristoranti e pizzerie.

Art.19

1. Al di fuori del perimetro assegnato come legnatico è consentito solo il prelievo di legna secca o di piante singole abbattute dal vento alle seguenti condizioni:
 - I richiedenti devono inoltrare richiesta al Sindaco;
 - Il Sindaco, ne rilascia l'autorizzazione previo parere dell'Autorità Forestale;
 - La concessione della legna secca di cui al presente articolo avviene comunque e sempre con rilascio di regolare buono legna corrispettivo corrispondente alla quantità di legna richiesta;
2. Soltanto dopo aver terminato le operazioni di taglio, aver bruciato, previa autorizzazione rilasciata dagli organi competenti, o sistemato le frasche, effettuato eventuali riceppature o ritocchi ai tagli effettuati è consentito il caricamento della legna da ardere sugli automezzi. La quantità non potrà essere superiore al quantitativo assegnato.
3. Al termine delle operazioni di carico gli incaricati ritirano il buono legna e compilano la bolletta di transito che dovrà essere numerata con lo stesso numero d'ordine del buono legna. Eventuali eccedenze dovranno essere lasciate sul posto a disposizione dell'amministrazione che provvederà ad assegnarle a persone anziani o indigenti.
4. Gli assegnatari dei buoni ed i trasportatori sono responsabili in solido del rispetto delle quantità assegnate. In caso in cui dovesse essere accertato che la quantità caricata fosse maggiore di quella assegnata, l'intero carico verrà sequestrato e comminata una sanzione di € 309,87. Le infrazioni verranno registrate su una scheda personale e il comune potrà procedere ad interdire l'assegnazione di buoni legna per i successivi due anni.

Art.20

1. La vigilanza è garantita dal personale del Comune. I dipendenti del comune incaricati delle

verifiche sono responsabili disciplinarmente e penalmente delle attività di controllo e verifica.

Art.21

1. La zona designata per il taglio sarà individuata dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, sentita la Commissione degli Usi Civici e l'Autorità Forestale.

Art.22

1. Ogni anno la G.M., sentito il parere della Commissione degli Usi Civici, stabilisce l'importo del buono legna in base ad un'analisi dei costi in sintonia con l'art.13 della L.R. n.12 del 14.3.94.

ALTRI USI TRADIZIONALI

Art.23 – Modalità

1. La concessione di altre forme tradizione d'uso avverrà con le medesime modalità e agli stessi soggetti individuati per le forme d'uso di agricoltura, pascolo e legnatico.
2. La definizione dei canoni avverrà mediante deliberazione della Giunta Municipale su proposta della commissione comunale usi civici.

TITOLO III – UTILIZZAZIONI NON TRADIZIONALI

Art. 24 - Disciplina delle utilizzazioni non tradizionali

1. Per la gestione degli immobili soggetti ad uso civico, ricadenti nella circoscrizione territoriale del Comune di Portoscuso, il Consiglio comunale provvede, dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, ad approvare il Piano di valorizzazione di cui all'art. 8 della LR. n.12/1994.
2. Il Piano può prevedere che i terreni siano concessi in via straordinaria ad Enti, Associazioni, cittadini singoli od associati, cooperative di servizi e di produzione e lavoro tra cittadini residenti.
3. Il Piano di valorizzazione può prevedere forme di utilizzo dei terreni soggetti ad uso civico non tradizionale nel rispetto di un quadro di scelte di sviluppo duraturo e sostenibile ai fini della realizzazione di iniziative indirizzate allo sviluppo locale.
4. Le forme di utilizzo non tradizionale sono concedibili quando:

a) risponde ai fini di pubblico interesse dimostrato attraverso un'analisi costi-benefici;

b) è stato autorizzato dal Servizio territoriale ARGEA di competenza il mutamento di destinazione d'uso e la sospensione degli usi civici cui il terreno è soggetto;

c) il Comune ha facoltà di partecipare all'iniziativa con la costituzione di una società mista di gestione pubblico-privata partecipando al riparto degli utili in ragione della quota sottoscritto tenendo conto del valore del terreno concesso in uso.

Art. 25 - Modalità delle Concessioni non tradizionali

1. Gli immobili verranno concessi, a Società Cooperative, Società semplici e Associazioni formate da soggetti titolari del diritto di uso civico e a persone fisiche che ne facciano richiesta (art.8, comma 2, L.R. 12/94), previa approvazione dei piani di valorizzazione. A parità di condizioni, in presenza di più richieste, avranno preferenza i richiedenti che offrono una migliore garanzia occupazionale ed una valorizzazione degli immobili collegata ad attività economiche produttive. In caso di parità verrà data precedenza a quelli che non hanno in concessione altri immobili comunali. Nell'esame delle richieste di concessione dovranno essere sempre salvaguardati:

- l'interesse della collettività,
- la tutela ambientale del territorio.

Le richieste dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

a)- Planimetria e dati catastali.

b)- Relazione economica e produttiva di massima.

2. La durata massima delle concessioni è di anni 10 (dieci). Alla scadenza della concessione i contratti potranno essere rinnovati osservando la stessa procedura della concessione originaria.

3. Il Comune, rilascia apposite concessioni in "riserva d'esercizio", ai sensi dell'art.16 comma 1 della L.R. n.12/94, dopo aver stabilito con deliberazione assunta dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta, a quali categorie di soggetti titolari del diritto stesso, sia riservato l'esercizio del diritto d'uso, individuandole tra quelle che offrono maggiori garanzie per una gestione ottimale del bene.

4. L'individuazione del corrispettivo per compensare il mancato esercizio del diritto d'uso avverrà tramite la Commissione degli Usi Civici che terrà conto oltre che dell'estensione dell'area interessata anche delle prospettive economiche, ai sensi dell'Art. 46 del R.D. 26.2.28 n.332 e verrà deliberato dalla Giunta Comunale.

5. Le concessioni dovranno essere autorizzate dal Servizio Regionale Usi Civici competente.

Art.26 - Progetto

1. Il concessionario, prima della stipula del contratto, dovrà presentare apposito progetto esecutivo e dettagliata relazione tecnica sulle opere da eseguire sul fondo. Tale progetto o relazione verrà sottoposto al parere della Commissione degli usi civici e del Consiglio Comunale.

Art.27 - Risoluzione anticipata del contratto.

1. In caso di cessazione dell'attività o di risoluzione anticipata del contratto da parte del concessionario, la comunità rientra nel pieno possesso dell'immobile concesso, compresi i manufatti esistenti, i locali, le strutture di ogni genere nonché le migliorie apportate. Il tutto verrà acquisito al patrimonio comune senza che nulla sia dovuto al concessionario cessante. I beni acquisiti torneranno al regime di Uso Civico.

Art.28 - Divieto di subconcessione.

1. E' vietato tassativamente il subaffitto, anche parziale, nonché la cessione a terzi per lo sfruttamento delle migliorie. E' vietato altresì mettere i terreni a riposo al fine di usufruire di contributi o agevolazioni da parte della Regione, dello Stato o altri Organismi.

Art.29 - Recinzioni

1. I fondi concessi potranno essere recintati solo se previsto nel progetto o relazione di cui all'art.7, e comunque nel rispetto della normativa che disciplina la materia. Tutte le recinzioni saranno oggetto di apposita concessione, salvaguardando il libero transito nelle strade esistenti.

Art.30 – Revoca della concessione

1. Il Responsabile del servizio usi civici, nel caso di una qualsiasi inadempienza o inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, di quelle contrattuali, nonché della L.R. n.12/94 in relazione agli usi civici, può revocare la concessione, ed in particolare per:
 - Mancato pagamento del corrispettivo pattuito entro i termini previsti dal contratto.
 - Mancata esecuzione, senza giustificato motivo, delle opere in progetto o dei lavori di miglioramento entro due anni dall'inizio della concessione.

TITOLO IV - ORGANO CONSULTIVO

Art.31

1. L'amministrazione Comunale, in materia di Usi Civici si avvale di un'apposita Commissione composta da:
 - a. Il Sindaco o un suo delegato in qualità di presidente;
 - b. Due rappresentanti della maggioranza consiliare;
 - c. Un rappresentante della minoranza consiliare;
 - d. Un rappresentante nominato dagli imprenditori agricoli;
 - e. Un rappresentante nominato dai gestori di forme non tradizionali;
 - f. Un esperto iscritto all'albo dei dottori in agraria nominato dalla G.M.;
2. Per qualsiasi problema la Commissione si può avvalere della consulenza di tecnici del settore.
3. I rappresentanti della maggioranza e della minoranza consiliare potranno essere scelti anche al di fuori del consiglio comunale.
4. La nomina della Commissione verrà effettuata dalla Giunta Municipale per i componenti di cui ai punti d), e) ed f), dal Consiglio Comunale per i componenti di cui ai punti b) e c). Il Responsabile degli usi civici, identificato nel responsabile dell'area tecnica, provvederà anche alla nomina di un segretario da scegliere fra il personale dipendente di qualifica non inferiore alla cat. C.
5. La commissione si pronuncia su qualsiasi questione riguardante gli usi civici esprimendo un parere non vincolante.

Art.32

1. Per la violazione e l'inosservanza di una qualsiasi delle disposizioni contenute negli articoli del presente regolamento si applica una sanzione amministrativa da € 103,30 a € 309,87 (art.14 LR. 12/94).
2. L'accertamento delle infrazioni potrà essere effettuato sia dagli organi preposti alla vigilanza, con contestazione immediata, che dall'ufficio sulla base della documentazione in atti.
3. Sono fatte salve tutte le sanzioni civili, penali ed amministrative contemplate dalle vigenti

norme in materia forestale.

TITOLO V - NORME FINALI

Art.33

1. Tutte le disposizioni contrastanti con il presente regolamento sono da considerarsi abrogate.
2. Gli immobili sotto contratto di concessione continuano a soggiacere alle condizioni contrattuali sino alla naturale scadenza, ad eccezione della determinazione del canone e della applicazione delle sanzioni per violazione delle norme che vengono immediatamente disciplinate dal presente regolamento.
3. La G.M. promuoverà le azioni necessarie di cui all'Art. 22 della LR. 12/94. I proventi di gestione degli immobili gravati da Usi Civici verranno destinati alla gestione, amministrazione e sorveglianza degli stessi Usi Civici. Ove tali proventi siano insufficienti si applicheranno le misure di cui all'Art. 46 del R.D. 26.02.1928.
4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni di cui alla Legge 1766 del 1927 e successive integrazioni e modifiche ed alla LR. 12/94.

Art.34

1. Gli Agenti incaricati della sorveglianza dei terreni comunali, gli agenti forestali, e tutti gli altri agenti della forza pubblica, sono incaricati di far osservare il presente regolamento.

Art.35

1. Il Responsabile del servizio Usi Civici si riserva, inoltre, il diritto di sospendere la concessione del godimento a chiunque produca gravi danni agli immobili comuni.
2. In caso di sospensione del godimento, il concessionario non potrà pretendere alcun compenso, indennità o rifusione di tutto o di parte del corrispettivo versato, né dei lavori che avesse già eseguito nel tratto concesso.
3. Il concessionario anche in caso di revoca della concessione sarà tenuto al pagamento del corrispettivo normale per l'anno in corso, salvo le maggiori penalità contemplate dal presente regolamento.

Art.36

1. Tanto per l'accertamento delle contravvenzioni quanto per le conciliazioni e relativo procedimento si osservano le disposizioni vigenti in materia.

Art.37

1. Il presente regolamento, intervenuta l'esecutività della relativa delibera di approvazione ed acquisito il parere del Servizio territoriale ARGEA di competenza previsto dall' art.12 della LR. n°12/94, e successive modificazioni, entra in vigor e dopo la pubblicazione all'Albo pretorio per giorni 15 (quindici).